

Tanto è vero che, per disciplinarla, ha dovuto ricorrere a formule di questo genere: « Gli insegnanti non possono *di regola* essere trasferiti di residenza... Si avrà *speciale riguardo* all'anzianità congiunta al merito. Il trasferimento di residenza decretato d'ufficio non potrà aver luogo che *per specificate ragioni* di servizio... *Salvo il caso di urgenti necessità...* » e così via dicendo. Ora si può sempre discutere dei limiti fra il regolamento e la legge, ma io non credo che questa possa mai disporre *a un press'a poco*, coi *di regola*, gli *speciali riguardi* e simili espressioni indeterminate.

Gli emendamenti concordati tra Commissione e ministro hanno migliorato alquanto, a dir vero, questo articolo, poichè si sopprime il comma 4° che era una dannosa anticipazione, e si ammette il reclamo al ministro, che udrà il parere della nuova sezione del Consiglio superiore. Ma essendo questa che noi facciamo una legge, non sarà impedito, e non può essere, oltre il ricorso al Ministro, anche il ricorso al Consiglio di Stato.

Quindi che cosa ne verrà? Che l'amministrazione vorrà evitare, come di fatto dovrà accadere, che ogni atto debba produrre uno o più ricorsi coi conseguenti indugi e fastidi; ed allora non concederà più un trasferimento. Perchè, anzi tutto, per trasferire un professore, molte volte bisognerà trasferirne un altro, che non ne avrà fatto domanda e del quale, per l'interesse della scuola o pel suo stesso interesse, il trasferimento sarebbe magari consigliabile; e, d'altra parte, siccome l'amministrazione dovrà attenersi a questo *di regola* impalpabile, si potrà in ogni caso opporre un ricorso, ma questo ricorso non potrà avere effetti giuridici innanzi al magistrato competente, per la sua indeterminatezza. Così per le *specificate ragioni di servizio*, o non si riconoscerà in alcun tribunale speciale la competenza per valutarle, ovvero il professore si sentirà sempre rispondere dall'amministrazione, cui richieda sia pure per validi motivi un trasferimento: io non intendo di accontentarvi, perchè ci può essere sempre il ricorso di un altro che io dovrei trasferire per accontentarvi, e che farei bene a trasferire, ma che non l'ha chiesto.

Senza contare che vi sono anche gli interessi della scuola, i quali debbono esser tenuti in conto, e che non sempre si può specificare in un decreto, nè comunicare all'interessato, come pretende il terzo comma dell'articolo, la ragione per cui un professore debba essere trasferito.

Onorevoli colleghi, *incedo per ignes*, ma è necessario che la Camera si renda conto di tutto prima di votare una legge, la quale potrà produrre assai tristi effetti finchè un'altra legge non la corregga. Data la speciale e delicata funzione del professore ed educatore, e la vita caratteristica degli istituti, specie nelle piccole città, possono esservi ragioni di trasferimento che non credo si possano comunicare nè pubblicare: rapporti privati, ad esempio, singolari condizioni in cui si trovi un professore rispetto alla sua famiglia o alla famiglia di altro collega o di un superiore. Volete voi domani mettere in un decreto di trasferimento che si trasferisce il tale professore, perchè notoriamente e con danno suo e dell'istituto, è in relazione affettuosa con persona appartenente ad un collega o al preside? (*Commenti*).

*Voci.* Ha ragione.

MANTICA. Io non credo che questo debba esser consacrato ufficialmente con poco vantaggio dello stesso professore e del suo avvenire. Così ci sarebbe molto a ridire nell'imporre solo professori di prima nomina in tutte le sedi meno ambite ed ove gli enti locali fanno per l'istruzione secondaria i maggiori sacrifici.

PRESIDENTE. Favorisca dire che cosa propone!

MANTICA. L'amministrazione finirà per non accordare nessun trasferimento, se non vi sia un fatto grave che si possa esplicitamente indicare in un decreto.

A me pare che questo articolo debba formar materia di regolamento e non di legge. Noi qui dobbiamo assicurare ai professori la nomina regolare, la sicurezza del posto e della carriera, affrettandoci più che sia possibile a migliorarne le condizioni economiche.

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Sono tutte opinioni queste!

MANTICA. Ma sono opinioni che si ha il dovere di manifestare.

PRESIDENTE. Sono opinioni perchè io non ho nessuna proposta debitamente presentata.

ALBICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ALBICINI. Non intendo fare che poche osservazioni di indole morale, che, se non erro, mi sembrano di qualche momento. Con questo articolo 4, onorevole ministro, come funzionerà la scuola? Perchè esso concede agli insegnanti secondari una inamovibilità che non hanno tutti gli altri funzionari dello Stato?